




REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CON RITO CIVILE, DI COSTITUZIONE DI UNIONE CIVILE TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO E PER LA DISCIPLINA DELL'INIZIATIVA: "SI', IN VILLE STORICHE, CASCINE ANTICHE E STRUTTURE TURISTICO- RICETTIVE NATURALISTICHE"



Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 15 marzo 2017

Indice

Art. 1 – Oggetto – Fonte normativa

Art. 2 – Disposizioni generali

Art. 3 – Funzioni delegate di ufficiale di stato civile

Art. 4 – Luoghi di celebrazione del matrimonio con rito civile e di costituzione di unione civile

Art. 5 – Celebrazione di matrimonio con rito civile e di costituzione di unione civile in strutture private nell'ambito dell'iniziativa: "Sì, in ville storiche, cascate antiche e strutture turistico- ricettive naturalistiche"

Art. 6 – Clausola di agibilità delle strutture private

Art. 7 – Clausola di sicurezza viabilistica

Art. 8 – Organizzazione del servizio

Art. 9– Allestimento della sala comunale matrimoni e unioni civili

Art. 10 – Norma transitoria

Art. 11 – Disposizioni finali - Abrogazioni

Art. 12 – Entrata in vigore del regolamento

Articolo 1 – Oggetto – Fonte normativa

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 267/2000, disciplina le modalità di celebrazione del matrimonio con rito civile come prescritto dagli artt. 106 e 116 del Codice Civile e le modalità di costituzione di unione civile tra persone dello stesso sesso ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 e del decreto legislativo di attuazione 19 gennaio 2017, n. 5 ed in ottemperanza all'art. 3, comma 1) del DPR n. 396/2000 in ordine all'istituzione di uffici separati dello stato civile e in ordine all'applicazione dell'art. 106 del Codice Civile secondo il parere del Consiglio di Stato n. 196/14 del 22 gennaio 2014 sulla celebrazione di matrimoni al di fuori dell'edificio comunale, in luoghi di rilevanza storica, culturale, ambientale, ovvero turistica.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 20, della legge n. 76/2016, al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Articolo 2 – Disposizioni generali

1. La celebrazione del matrimonio con rito civile o la costituzione di unione civile è attività istituzionale gratuita quando viene svolta all'interno del palazzo comunale sito in piazza Mazzini n.6.

2. Il matrimonio e la costituzione di unione civile, fuori dal palazzo comunale, in sedi di proprietà comunale o in strutture private, è soggetta al pagamento di una tariffa come stabilito da apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 3 – Funzioni delegate di ufficiale di stato civile

1. Per la celebrazione del matrimonio con rito civile e per la costituzione di unione civile, ai sensi dell'art. 1, comma 3) del DPR n. 396/2000, il sindaco può delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile anche a uno o più consiglieri o assessori comunali o a cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale.

2. L'ufficiale dello stato civile, nel celebrare il matrimonio con rito civile o per la costituzione di unione civile, deve indossare la fascia tricolore ai sensi dell'art. 70 del DPR n. 396/2000.

Articolo 4- Luoghi di celebrazione del matrimonio con rito civile e di costituzione di unione civile tra persone dello stesso sesso

1. Il matrimonio con rito civile e la costituzione di unione civile possono svolgersi, su domanda degli interessati, oltre che nella sala matrimoni e unioni civili ubicata nel palazzo comunale in piazza Mazzini n. 6, anche in luoghi idonei di proprietà comunale individuati, ai sensi di legge, da apposita deliberazione di Giunta Comunale o in strutture private, in ragione della loro importanza estetica, storica o ambientale, individuate, ai sensi di legge,

secondo il principio di "esclusiva diponibilità della destinazione", con apposita deliberazione della Giunta Comunale che per l'evento assumono la denominazione di "casa comunale".

2. L'utilizzo di strutture private per la celebrazione di matrimoni con rito civile e la costituzione di unione civile, ai sensi del comma 1) del presente articolo, deve avere carattere di ragionevole continuità temporale e non può avvenire per un singolo matrimonio o per una singola costituzione di unione civile.

Articolo 5 – Celebrazione di matrimonio con rito civile e di costituzione di unione civile in strutture private nell'ambito dell'iniziativa "Sì, in ville storiche, cascate antiche e strutture turistico-ricettive naturalistiche"

1. Al fine di valorizzare il territorio comunale sotto il profilo turistico, storico-artistico e naturalistico, la Giunta Comunale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento nell'ambito dell'iniziativa "Sì, in ville storiche, cascate antiche e strutture turistico-ricettive naturalistiche", a seguito di specifica richiesta del titolare della struttura, con apposita deliberazione istituisce con scadenza quinquennale l'ufficio separato dello stato civile con la corrispettiva pertinenza esterna, al fine della celebrazione del matrimonio con rito civile o della costituzione di unione civile in strutture private, che rientrino nella disponibilità giuridica del Comune, in forma di continuità ed esclusività.

2. La Giunta Comunale, può confermare l'istituzione dell'Ufficio separato dello Stato Civile al termine del periodo quinquennale, a seguito di richiesta del titolare.

3. All'ingresso dell'ufficio deve essere esposta una targhetta con la scritta "Comune di Tradate – Ufficio separato dello Stato Civile"; all'interno o nella corrispettiva pertinenza esterna devono essere esposte la bandiera dello Stato e dell'Unione Europea" allocate alla destra dell'Ufficiale dello Stato Civile celebrante.

4. Durante la celebrazione del matrimonio con rito civile o la costituzione di unione civile, all'interno dell'ufficio separato dello stato civile o nella corrispettiva pertinenza esterna, deve essere garantito l'accesso pubblico al luogo della celebrazione.

Art. 6 – Clausola di agibilità delle strutture private

1. Il titolare della struttura privata all'atto della richiesta di istituzione dell'Ufficio separato dello Stato Civile deve allegare copia dell'agibilità dell'immobile e della scheda catastale dell'immobile interessato con evidenziato il locale destinato ad Ufficio separato dello Stato Civile e la corrispettiva pertinenza esterna.

2. Il responsabile del competente ufficio comunale Urbanistica-Edilizia privata, esprime il proprio parere tecnico sulla documentazione presentata.

Art. 7 – Clausola di sicurezza viabilistica

1. In caso di strutture private con ubicazione esterna al centro urbano, in particolare se le strade di accesso sono di tipo sterrato, deve essere allegata alla deliberazione di Giunta Comunale specifico verbale con esito favorevole, redatto dal Comando di Polizia Locale, al fine della verifica di sicurezza

viabilistica in ordine alla percorribilità da parte del traffico veicolare, in particolare dei mezzi di pronto intervento.

2. In caso di verbale di sopralluogo con esito non favorevole, in ordine ai requisiti di legge previsti dal Codice della strada e dalla normativa vigente in ordine alla sicurezza viabilistica, non può essere adottata la deliberazione di Giunta Comunale di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Articolo 8 - Organizzazione del servizio

1. L'Ufficio comunale competente per l'organizzazione della celebrazione del matrimonio con rito civile o la costituzione di unione civile è l'Ufficio Stato Civile, in collaborazione con l'Ufficio Segreteria del Sindaco.

2. La data di celebrazione del matrimonio con rito civile o di costituzione di unione civile in sale di proprietà comunale o in strutture private, così come individuate con apposita deliberazione di Giunta Comunale, deve essere preventivamente concordata con l'Ufficio Stato Civile a cui segue il rilascio di apposita autorizzazione con l'indicazione della data e dell'orario concordato.

3. È fatto divieto ai titolari di strutture private di sottoscrivere accordi con l'indicazione della data e dell'orario di celebrazione del matrimonio con rito civile o di costituzione di unione civile, presso gli uffici separati dello stato civile ubicati in strutture private, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Stato Civile.

4. La visita delle sale di proprietà comunale destinate alla celebrazione del matrimonio con rito civile o la costituzione di unione civile può essere effettuata da parte dei richiedenti previo accordi con l'Ufficio Stato Civile.

5. Nei casi in cui è previsto il pagamento di una tariffa, la prenotazione della sala, in strutture pubbliche o private, non è effettiva fino a quando i richiedenti non consegnano la ricevuta di avvenuto pagamento della relativa tariffa all'Ufficio Stato Civile.

6. Il pagamento è effettuato direttamente alla Tesoreria Comunale o tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria del Comune di Tradate con l'indicazione della causale: "Prenotazione sala per matrimonio con rito civile" o "Prenotazione sala per costituzione di unione civile".

7. Il mancato pagamento di cui al comma 5) del presente articolo, costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti.

8. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al comune, si provvede alla restituzione totale o parziale della somma eventualmente corrisposta.

9. Nessun rimborso spetta qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile al richiedente.

Articolo 9 – Allestimento della sala comunale matrimoni e unioni civili

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arredare la sala di proprietà comunale ove si celebra il matrimonio o la costituzione di unione civile con addobbi che, al termine della cerimonia, devono essere rimossi.

2. La sala di proprietà comunale deve essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.

3. In caso di inottemperanza da parte dei richiedenti di quanto previsto dal comma 2) del presente articolo, agli stessi vengono addebitate le spese di riordino, pulizia e manutenzione della sala.

4. Il comune si intende sollevato da ogni responsabilità che deriva dalla custodia temporanea degli arredi e degli addobbi disposti dai richiedenti.

5. Su richiesta degli interessati, con gli stessi obblighi previsti dai commi precedenti del presente articolo, l'Ufficio Stato Civile, sentito il Sindaco, autorizza a titolo gratuito l'utilizzo di uno spazio pubblico di proprietà comunale esclusivamente per un servizio a buffet con oneri a carico dei richiedenti.

Articolo 10– Norma transitoria

1. E' fatta salva la vigenza di convenzioni in atto con titolari di strutture private, sedi di uffici separati dello stato civile e loro corrispettive pertinenze esterne, stipulate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, fino alla scadenza quinquennale prescritta.

2. Al termine della scadenza, i titolari di strutture private possono presentare richiesta di rinnovo secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2) del presente regolamento.

Articolo 11 – Disposizioni finali - Abrogazioni

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla vigente normativa in materia relativa alle modalità di celebrazione del matrimonio con rito civile o di costituzione di unione civile ai sensi della legge n. 76/2016 e del decreto legislativo attuativo n. 5/2017.

2. E' abrogato il precedente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 9 dicembre 2015.

Articolo 12 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecuzione della deliberazione consiliare di approvazione.